

RIFORMA P.A./I

Anche le partecipate da enti pubblici potranno fallire

Cerisano a pag. 37

RIFORMA P.A./ Il dlgs di riforma spazza via ogni dubbio. Necessario un piano di rilancio

Le partecipate potranno fallire

Vietato soccorrere le società strutturalmente in perdita

DI FRANCESCO CERISANO

Le partecipate potranno fallire. Cade il tabù dell'intangibilità dei carrozzoni pubblici che ora, se mal gestiti, saranno inequivocabilmente soggetti alle norme in materia di fallimento, concordato preventivo e amministrazione delle grandi imprese in crisi. I giudici, finora piuttosto divisi sul tema, non potranno più trovare scuse per negare il fallimento. Le società con i conti in rosso non potranno continuare a drenare risorse agli enti soci perché il ripianamento delle perdite, anche se attuato con aumento di capitale o trasferimento di partecipazioni, non sarà più la via maestra per continuare a mantenersi in linea di galleg-

giamento. Servirà un piano di ristrutturazione aziendale da cui emergano «concrete prospettive di recupero». Anche perché gli enti soci avranno le mani legate, non potendo effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi. La regola non varrà però per le quotate. La fallibilità delle partecipate costituisce il clou del dlgs varato in prima lettura dal consiglio dei ministri di mercoledì sera, assieme ad altri dieci provvedimenti tutti attuativi della riforma della p.a. voluta dal ministro Marianna Madia.

L'obiettivo è ridurre drasticamente la galassia delle oltre

7.700 società, disboscando i rami secchi a cominciare dalle «scatole vuote», ossia quelle società che per più di tre anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio né compiuto atti di gestione. Entro un anno dalla riforma, esse verranno cancellate d'ufficio dal registro delle imprese.


Ogni anno ciascun ente pubblico dovrà effettuare un monitoraggio dell'andamento delle società di cui detiene partecipazioni (dirette o indirette). Qualora vengano rileva-

te anomalie dovrà scattare la razionalizzazione, da attuarsi mediante fusione, liquidazione

o cessione. Per esempio, i tagli saranno obbligatori in presenza di società prive di dipendenti (o con più amministratori che dipendenti) o che abbiano registrato nel triennio un fatturato medio inferiore al milione di euro, o ancora dopo quattro bilanci chiusi in

perdita su cinque esercizi (ma la regola non varrà per le società che gestiscono servizi di interesse generale).

Per le partecipate degli enti locali si prevedono regole ad hoc in caso di risultato di esercizio negativo. Le amministrazioni locali dovranno accantonare in un apposito fondo vincolato un importo pari alla perdita che non sia stata immediatamente ripianata. L'accantonamento dovrà avvenire in misura proporzionale alla quota di partecipazione e in pratica costituirà una zavorra che gli enti locali controllanti dovranno accollarsi in caso di perdita. Le somme torneranno disponibili solo quando le perdite verranno ripianate.



Marianna Madia

Supplemento a cura
di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@class.it

